

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA

“MADIRÓ – Medici per lo sviluppo”

ART. 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

L'associazione di volontariato denominata “MADIRÓ - Medici per lo sviluppo”, più avanti chiamata per brevità associazione, è disciplinata dal presente statuto ed è costituita ai sensi della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n° 266 e della L.R.T. 26 aprile 1993, n° 28 e successive modifiche.

Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto sociale.

Il presente statuto è interpretato nel rispetto dei principi generali della Costituzione Italiana e della legislazione vigente, secondo le norme di interpretazione dei contratti e in ottemperanza a quanto previsto dalla norma di cui all'art. 12 delle Preleggi al Codice Civile.

ART. 2

SEDE E ZONA DI ATTIVITA'

L'associazione ha attualmente la propria sede legale in Bagno a Ripoli (Firenze), Italia ed ha carattere ed operatività nazionali ed internazionali.

La sede può essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea dei soci.

Su delibera del Consiglio Direttivo l'associazione può istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni distaccate sia nel territorio italiano che in quello estero, qualora ciò sia ritenuto necessario allo sviluppo delle attività svolte per il perseguimento delle finalità statutarie. Tali sedi periferiche potranno essere dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale ed utilizzeranno lo stesso nome “MADIRÓ - Medici per lo sviluppo” seguito dall'indicazione della località della sede.

Tutte le riunioni delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori Contabili, se necessario, possono svolgersi sia presso la sede sociale, sia altrove, purché espressamente e consensualmente deciso dal Consiglio Direttivo.

ART. 3

DURATA

La durata dell'associazione è illimitata. L'associazione può essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

ART. 4

PRINCIPI ISPIRATORI

Lo spirito e la prassi dell'associazione sono permeati dal completo e assoluto rispetto dei principi generali ispiratori della Costituzione Italiana quali il rispetto della persona e della dignità umana e spirituale.

L'associazione è apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, democraticità della struttura, solidarietà, trasparenza amministrativa o fiscale, elettività, gratuità delle cariche associative, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo), i quali svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo, animata da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede, probità e rigore morale. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori, ecc.) sono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vicepresidente, Segretario, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci ad eccezione delle disposizioni dell'art. 7 del presente statuto.

ART. 5

SCOPI E FINALITA'

L'Associazione si propone di :

5.1 promuovere una cultura di pace e di solidarietà;

5.2 promuovere l'affermazione dei diritti umani anche attraverso iniziative tese alla loro effettiva attuazione;

5.3 promuovere progetti di assistenza sanitaria in favore di coloro che soffrono delle conseguenze sociali della povertà o di conflitti, quali fame, malnutrizione, malattie, assenza di cure mediche e di istruzione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le finalità specifiche dell'Associazione sono:

- realizzazione di programmi sanitari a breve e medio termine nei paesi obiettivo (P.O.) con particolare riferimento ai problemi della malnutrizione e materno-infantili;
- realizzazione di programmi di cooperazione internazionale tra enti socio-sanitari italiani o dei

Paesi industrializzati con i P.O.;

- realizzazione di programmi di formazione di personale locale per far fronte all'assistenza socio-sanitaria di base;
- invio alle popolazioni dei P.O. di attrezzature medicali, materiale ludico-didattico e generi di prima necessità quali vestiario, medicinali, ecc.;
- realizzazione di attività di adozione e affidò dei minori sia locale che internazionale;
- valorizzazione delle culture, dello scambio delle esperienze, dell'approfondimento dei rapporti con le popolazioni sostenute e aiutate dall'associazione;
- fornire informazioni sul contenuto e sulle motivazioni della propria attività anche promuovendo e organizzando conferenze, incontri, dibattiti ed eventi in genere;
- l'Associazione potrà, esclusivamente per scopo d'autofinanziamento e senza fini di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/05/1995;
- lo svolgimento di qualsiasi attività in ogni modo connessa alle finalità sociali.

ART. 6

VOLONTARI

Nello svolgimento delle proprie attività l'associazione si avvale, in modo diretto e prevalente, di prestazioni non occasionali di volontariato.

L'attività svolta dal personale volontario è a titolo gratuito e non potrà essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario.

I volontari avranno diritto, solo ed esclusivamente, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai sensi di legge, secondo i parametri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea dei soci.

ART. 7

DIPENDENTI E COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO

L'associazione di volontariato può assumere dipendenti, necessari al suo regolare funzionamento, nei limiti previsti dalla legge 11 agosto 1991, n° 266, oppure giovare dell'operato di collaboratori di lavoro autonomo, qualora ciò sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

I rapporti tra l'associazione ed i dipendenti o i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge quadro sul volontariato e da un apposito regolamento adottato dall'associazione, nonché da un eventuale specifico contratto.

ART. 8

SOCI

Possono far parte dell'associazione tutti coloro che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate.

A tutti i soci devono essere consegnate copie aggiornate dello statuto dell'associazione e degli eventuali regolamenti interni.

La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'associazione, deve contenere la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'associazione, di accettarne senza alcuna riserva lo statuto e i regolamenti nonché, presa visione della informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali. Tale richiesta deve essere presentata al Presidente.

Se a richiedere l'ammissione all'associazione è un soggetto minore d'età, la domanda d'iscrizione dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno la richiesta di adesione, deliberando in merito con espressa motivazione.

L'iscrizione all'associazione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, deliberando l'iscrizione dei soci nel registro degli aderenti all'associazione.

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di persone fisiche, giuridiche e/o enti pubblici o privati (in questo caso l'adesione è di un solo rappresentante designato dall'ente) che forniscano un sostegno economico all'associazione definendoli "soci sostenitori".

Avverso la decisione del Consiglio Direttivo sull'ammissione di nuovi soci è ammesso appello all'Assemblea generale dei soci entro 30 (trenta) giorni.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'associazione.

L'accoglimento o il rigetto della domanda di adesione all'associazione da parte dell'aspirante socio deve essere comunicata per iscritto all'interessato entro n° 90 giorni lavorativi.

In caso di accoglimento della domanda di adesione il nuovo socio, nei successivi n° 60 giorni, dovrà versare al Tesoriere dell'associazione la quota annuale di iscrizione. Il Tesoriere rilascerà al socio la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento unitamente alla tessera dell'associazione.

Coloro che hanno fatto richiesta di adesione all'associazione e la cui domanda è stata accolta dal Consiglio Direttivo sono denominati "soci ordinari", mentre coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e il presente statuto dell'associazione sono denominati "soci fondatori".

ART. 9

DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'associazione.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa. Hanno diritto di essere informati tempestivamente delle convocazioni delle Assemblee, di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, di verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali degli organi sociali ed eventualmente estrarne copia, di eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali, infine di usufruire di tutti i servizi dell'associazione. Possono esercitare il diritto di voto in Assemblea, direttamente o per delega, i soci maggiorenni che abbiano rinnovato la tessera almeno n° 10 giorni prima dello svolgimento della riunione e siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 11 dello statuto. Non sono, pertanto, ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 10

OBBLIGHI DEI SOCI

I soci devono:

- rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'associazione;
- svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
- eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza perseguire alcun fine di lucro;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'organizzazione;
- pagare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

ART. 11

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale annua (anno solare) di iscrizione trascorsi n° 3 mesi dalla data di scadenza prevista. Il socio moroso è automaticamente espulso senza necessità di alcuna delibera da parte del Consiglio Direttivo;
- rinuncia volontaria comunicata per iscritto al Presidente dell'Assemblea dei soci, che a sua volta ne informerà il Consiglio Direttivo; la quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile;
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione. Qualora il socio radiato rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica. L'associato radiato non può essere più ammesso. Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente dell'Assemblea entro 30 (trenta) giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea ordinaria dei soci successiva all'espulsione.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo relativamente al presente articolo devono essere comunicate all'interessato con lettera raccomandata a.r..

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

ART. 12

SOSTENITORI

Sono sostenitori i volontari non soci, che prestano gratuitamente ma saltuariamente a favore dell'associazione la loro opera o le proprie risorse, aderiscono e/o sostengono economicamente uno o più progetti dell'Associazione. Essi agiscono in sintonia con tutte le disposizioni, le finalità e i principi e gli scopi dell'Associazione. Condividono tutto quanto indicato in questo statuto e nei regolamenti da esso generati. Su invito del Consiglio Direttivo possono intervenire all'assemblea ma non hanno diritto di voto.

ART. 13

ORGANI SOCIALI

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

- 1) l'Assemblea generale degli iscritti;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Revisori Contabili;
- 5) il Collegio dei Probiviri.

Gli organi sociali quali il Consiglio Direttivo, ecc. vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci. Le cariche sociali all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo, eccezione fatta per il primo mandato in assoluto in cui le nomine vengono fatte direttamente dai soci fondatori in sede di costituzione dell'associazione. Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci.

La durata degli organi sociali e dei Collegi di controllo e garanzia è di 5 (cinque) anni rinnovabili.

ART. 14

L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

A) COMPOSIZIONE

L'Assemblea generale dei soci regolarmente costituita è formata da tutti gli aderenti all'associazione che, alla data di convocazione, siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli associati sia dissenzienti che assenti, sono conservate a cura del Presidente o del Segretario presso la sede sociale ove possono essere consultate da tutti gli associati.

B) PRESIDENZA

E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea dei soci nomina un proprio Presidente.

Il Presidente nomina un Segretario, che ha il compito di redigere il verbale di Assemblea e di firmarlo in calce unitamente alla sottoscrizione apposta dal Presidente dell'associazione. Il suddetto verbale è iscritto nel registro delle Assemblee degli associati, è conservato a cura del Presidente presso la sede dell'associazione e può essere consultato da ciascun socio che può anche estrarne

copia.

C) CONVOCAZIONE

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l'anno entro il giorno 30 (trenta) del mese di aprile, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, su convocazione del Presidente o ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

L'Assemblea straordinaria viene convocata:

- a) ogni qualvolta lo richieda il Presidente dell'associazione o persona dallo stesso a ciò delegata, con almeno n° 15 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale apposto sulla lettera di convocazione o dalla data apposta sulla ricevuta se l'avviso di convocazione è consegnato a mano;
- b) qualora lo richiedano almeno i 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto o i 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori Contabili se previsto.

La convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante comunicazione scritta, inviando individualmente a tutti i soci l'avviso per lettera raccomandata o consegnato a mano almeno n° 15 giorni prima della data prevista per la riunione, oppure anche a mezzo telefax, telegramma o posta elettronica. L'Assemblea dei soci, stante la mancanza di apposita regolamentazione *ad hoc* prevista dalla legislazione vigente, può prevedere ulteriori modalità di convocazione, qualora il numero degli associati diventi tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

L'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- 1) la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea dei soci (convocazione quest'ultima che può anche avvenire in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione);
- 2) un elenco per l'eventuale delega a terzi esclusivamente soci aventi diritto al voto;
- 3) l'ordine del giorno il cui primo punto deve necessariamente riguardare la trattazione di eventuali ricorsi da parte di soci radiati, così da consentire ai soci riammessi di poter esprimere il proprio voto in merito ai successivi argomenti posti all'ordine del giorno.

D) TIPOLOGIA E COSTITUZIONE:

1) ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che

può svolgersi nello stesso giorno della prima, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera in particolare su:

- la nomina o la sostituzione degli organi sociali e degli eventuali Collegi di controllo e di garanzia qualora ne venga prevista la loro costituzione;
- gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- l'approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- l'individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell'associazione e senza alcun fine di lucro;
- la redazione, modifica o revoca dei regolamenti interni;
- l'eventuale ratifica alla prima seduta successiva dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità e di urgenza;
- il ricorso presentato da un socio che è stato espulso;
- l'approvazione o il rigetto del bilancio preventivo e consuntivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sulle questioni poste all'ordine del giorno sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti siano essi soci fondatori o soci ordinari.

2) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i 2/3 (due terzi) dei soci con diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera in particolare su:

- le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- l'eventuale scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio associativo.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei soci con diritto di voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega scritta per ciascun socio. Le deleghe devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto (*ex art. 21 cod. civ.*).

ART. 15

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

A) COSTITUZIONE

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di 3 a un numero massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti. Possono partecipare al Consiglio Direttivo, senza avere alcun diritto di voto, i Revisori Contabili e/o altre persone appositamente invitate anche se estranee all'associazione, persone quest'ultime che non possono essere presenti al momento della votazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un quinquennio e tutti i suoi componenti sono rieleggibili e decadono qualora siano assenti ingiustificati per ben 2 (due) volte.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

Le eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo, effettuate nel corso del quinquennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea generale dei soci, convocata successivamente alla nomina. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Revisore Contabile.

B) CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, ogniqualvolta se ne manifesti la necessità o qualora ne facciano richiesta scritta almeno 1/3 (un terzo) dei membri dell'organo sociale (in questo secondo caso, la riunione deve avvenire entro n° 7 giorni dal ricevimento delle richieste).

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere convocato per le riunioni mediante avviso scritto per lettera raccomandata o consegnato a mano almeno n° 7 giorni prima della data prevista per la riunione, nonché anche a mezzo telefax, telegramma, posta elettronica. Soltanto in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nello stesso giorno.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

C) COMPITI

E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.

In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eleggere nella sua prima riunione tra i propri componenti il Presidente, il Vice-Presidente, il

Segretario ed il Tesoriere;

- delegare determinati compiti al Presidente;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- deliberare l'istituzione o la soppressione di eventuali sedi secondarie, delegazioni o uffici distaccati;
- stabilire la quota associativa annuale e le modalità di riscossione della stessa.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 16

IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche il Presidente dell'Assemblea generale degli iscritti, rappresenta a tutti gli effetti di legge l'associazione. E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti dei presenti. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo, è rieleggibile e cessa dalla sua carica qualora non ottemperi a tutti i suoi compiti così come contemplati nello statuto sociale.

L'Assemblea generale dei soci a maggioranza dei suoi componenti può revocare il Presidente.

Il Presidente compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano l'organizzazione di volontariato.

Ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione, nonché gli eventuali poteri anche di straordinaria amministrazione che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegargli.

Il Presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti:

- rappresentare l'associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare le riunioni dell'Assemblea generale dei soci e del Consiglio Direttivo;

- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo per n importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria;
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo o di altro organo dell'associazione.

ART. 17

IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

L'Assemblea generale dei soci, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio dei Revisori Contabili formato da un numero massimo di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, membri tutti che possono essere scelti anche tra i non aderenti all'associazione e, quando la legge lo richieda, devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori Contabili elegge tra i suoi membri il Presidente.

La durata in carica del Collegio è quinquennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili. Dopo aver utilizzato i membri supplenti, le eventuali sostituzioni dei componenti del Collegio effettuate nel corso del quinquennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea dei soci utile e successiva alla nomina dei membri sostituiti. I componenti così nominati scadono insieme agli altri membri del Collegio. All'atto dell'accettazione della carica i Revisori devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste nelle norme di cui agli artt. 2382 - 2399 cod. civ..

Il compenso ai membri del Collegio, solo se non soci, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della normativa vigente.

La carica di Revisore Contabile è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori Contabili esercita i poteri e le funzioni contemplati dalla normativa vigente per i Revisori Contabili e precisamente le norme di cui agli artt. 2403 e ss cod. civ.. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione scritta e firmata anche da un solo socio.

In particolare i compiti principali del Collegio dei Revisori Contabili sono i seguenti:

- partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo senza esercitare alcun diritto di voto;
- controllare l'amministrazione dell'associazione e l'operato della stessa, vigilando sull'osservanza della legge e dello statuto sociale;

- verificare la corretta gestione dell'associazione sul piano economico-finanziario;
- verificare periodicamente la cassa, i documenti e le registrazioni contabili e redigere i relativi verbali;
- verificare il bilancio preventivo e consuntivo e quindi il rendiconto annuale alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- esprimere il proprio parere sui bilanci preventivo e consuntivo, nonché sul rendiconto annuale dell'associazione e sugli altri documenti contabili, prima della loro presentazione all'Assemblea;
- redigere la relazione annuale al rendiconto consuntivo scritta, firmata, presentata e diffusa tra tutti gli aderenti all'associazione e trascritta nell'apposito Registro dei Revisori Contabili;
- indirizzare al Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili per il pieno assolvimento dei loro compiti nel completo rispetto dello statuto sociale.

ART. 18

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea generale dei soci, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio di Probiviri, formato da un numero massimo di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, membri tutti che possono essere scelti anche tra i non aderenti all'associazione.

Il Collegio elegge tra i suoi membri il Presidente.

La durata in carica del Collegio è quinquennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili. Dopo aver utilizzato i membri supplenti, le eventuali sostituzioni dei componenti del Collegio effettuate nel corso del quinquennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea dei soci utile e successiva alla nomina dei membri sostituiti. I componenti così nominati scadono insieme agli altri membri del Collegio. All'atto dell'accettazione della carica i Probiviri devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste nelle norme di cui agli artt. 2382 - 2399 cod. civ..

Il Collegio dei Probiviri è competente a:

- esaminare e dirimere tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati, tra questi e l'associazione, o i suoi organi sociali, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- esaminare e decidere eventuali controversie inerenti lo svolgimento dell'attività dell'associazione, su iniziativa del Consiglio Direttivo;
- decidere in materia disciplinare su sua iniziativa o del Consiglio Direttivo. Il Collegio, infatti, esamina attentamente le vicende e le questioni in relazione alle quali si ritiene possa ravvisarsi

una qualche responsabilità a carico dell'associato, previa audizione in contraddittorio dell'interessato, può comminare a quest'ultimo una serie di sanzioni disciplinari quali: la sospensione dei diritti di socio fino a n° di 6 (sei) mesi ed infine l'estromissione dall'associazione per aver violato gli scopi sociali o aver recato pregiudizio all'associazione stessa;

- decidere sui ricorsi dei soci avverso delibere adottate dagli organi dell'associazione;
- decidere sulla radiazione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo a causa di gravi mancanze nei confronti dell'associazione.

Il Collegio dei Probiviri giudica ex bono et aequo senza alcuna formalità di rito e di procedure salvo contraddittorio entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento del ricorso da parte del socio per controversie inerenti l'organizzazione di volontariato.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive e quindi inappellabili, fatta salva la facoltà di ricorrere nel caso specifico all'autorità giudiziaria se espressamente previsto dalla legislazione vigente.

ART. 19

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- contributi ordinari dei soci: quota sociale annua di iscrizione;
- contributi straordinari elargiti dai soci e da soggetti privati siano essi persone fisiche o persone giuridiche estranee all'associazione;
- contributi o elargizioni erogati dallo stato, da enti o istituzioni pubbliche e/o private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni o lasciti testamentari;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- proventi derivanti da attività benefiche e sociali;
- ogni altro tipo di entrata ammessa dalla legge 11 agosto 1991, n° 266.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili e immobili;
- donazioni, lasciti o successioni;
- somme accantonate per qualunque scopo sino a quando non siano erogate.

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno (anno sociale).

Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il giorno 30 del mese di aprile all'Assemblea generale dei soci la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori Contabili almeno 30 (trenta) giorni prima della loro presentazione all'Assemblea dei soci, conformemente con quanto stabilito dalle norme del Codice Civile e dalle disposizioni legislative vigenti in materia. Devono inoltre essere depositati presso la sede dell'organizzazione n° 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché ciascun socio possano prenderne visione.

L'associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nel corso della sua durata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge o siano effettuate a beneficio di altre associazioni di volontariato che per statuto sociale o regolamento, perseguono scopi analoghi.

L'organizzazione di volontariato ha, altresì, l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, previste dallo statuto sociale.

ART. 20

ATTIVITA' SECONDARIE

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. 25 maggio 1995.

ART. 21

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno, la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

ART. 22

NORME RESIDUALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia in particolare della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n° 266, del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460 e della legislazione regionale sul volontariato.

Il presente statuto costituisce parte integrante dell'atto costitutivo dell'associazione di volontariato denominata "MADIRÓ – Medici per lo sviluppo" redatto in data 27/02/2007.

Letto, approvato e sottoscritto in Bagno a Ripoli (Firenze) il 23/10/2007.